



**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO**

l'art. 19 della L. R. 24.03.1980, così come sostituito dall'art. 27 della L.R. 21.04.88 n. 24;

**VISTA**

la nota pervenuta il 15 ottobre 2002 con la quale l'ex dirigente Avv. Luigi Ramelli di Celle ha indicato, quale difensore ai fini del comune gradimento ex art. 19 L.R. cit. l'Avv. Nicola Lombardi nel procedimento penale n. 26765/02;

**RITENUTO**

che, apparendo allo stato sussistere le condizioni di legge per l'assunzione a carico dell'Amministrazione degli oneri di difesa del suddetto dipendente, possa esprimersi il gradimento alla scelta del difensore ai sensi del richiamato art. 19, I comma, della L.R. 24/3.1980 n. 18;

**all'unanimità**

**DELIBERA**


> di esprimere il gradimento in ordine all'affidamento della difesa, nel procedimento penale n. 26765/02 conferita dall'ex Dirigente Luigi Ramelli di Celle all'Avv. Nicola Lombardi - Via Ovidio, 20 - Roma;

> il Direttore Dipartimento Istituzionale provvederà, con propria determinazione, alla liquidazione degli onorari e spese di difesa, sostenuti dal dipendente suindicato in relazione al procedimento di cui in premessa.

La rimborsabilità è preclusa, ai sensi dell'art. 36 L.R. n. 10 del 10.05.2001, in caso di sentenza esecutiva per fatti commessi per dolo o colpa grave.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

GI/ep  
comgradsanino



15 OCT 2002